



n.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**Sezione 2<sup>^</sup>**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034  
sul ricorso n. 540 del 2008

proposto da:

*MANGONE GIUSEPPE ANGIOLO E VETTORELLO SONIA ANTONELLA*  
rappresentato e difeso da: *VENGHI CLAUDIO* con domicilio eletto in  
*MILANO C.SO PORTA VITTORIA 28 presso VENGHI CLAUDIO*

contro

*COMUNE DI CUSANO MILANINO*

rappresentato e difeso da: *BARDELLI GUIDO* con domicilio eletto in  
*MILANO VIA CORDUSIO 2 presso la sua sede;*

**per l'annullamento**

previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti atti:

dell'ordinanza di demolizione n° 193 del Comune di Cusano Milanino emessa dal dirigente dell'area tecnica arch. Paola Vigano' del 6/12/2007, avente ad oggetto "demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi presso il cantiere di viale Cooperazione 23";

dell'ordinanza di sospensione lavori n° 166 del Comune di Cusano Milanino emessa dal dirigente dell'area tecnica arch. Paola Vigano' del 24/10/2007, avente ad oggetto "immediata sospensione dei lavori presso l'immobile di viale Cooperazione 23";

Visto il ricorso, con domanda di sospensione degli atti impugnati;

Visto l'atto di costituzione del Comune in data 10.03.2008 e la memoria di difesa, depositata in data 11.03.2008;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 12 marzo 2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, l'avv. Venghi e l'avv. Bazzani, come da verbale in atti;

Ritenuto che sussistono i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 21 comma 10 e 26 comma 4 della legge 6.12.1971 n. 1034 in quanto il contraddittorio risulta correttamente costituito e la causa appare matura per la decisione.

Sentite sul punto in camera di consiglio le parti costituite.

Considerato quanto segue in

**FATTO E DIRITTO**

Con ordinanza in data 24.10.2007 n. 166 il Comune di Cusano Milanino ha ingiunto ai ricorrenti, in qualità di comproprietari, l'immediata sospensione

dei lavori presso l'immobile di viale Cooperazione 23.

Con successiva ordinanza n° 193 in data 06.12.2007 il Comune ha ingiunto la demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi presso il cantiere di viale Cooperazione 23.

In data 01.02.2008, e quindi prima della proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno presentato al Comune domanda di accertamento di conformità per le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione sopra citata.

Contro i provvedimenti in questione insorgono gli attuale ricorrenti deducendo, con il ricorso in esame, mancata comunicazione di avvio del procedimento; illegittimità dell'ordinanza di demolizione in quanto emanata decorso il termine di 45 giorni dal provvedimento di sospensione lavori ai sensi dell'art. 27 c. 3 D.P.R. 380/01; legittimità delle opere indicate ai punti 1,2,3,4,5,6 dell'ordinanza n. 166/07 realizzate al primo piano dell'immobile; violazione e falsa applicazione degli artt. 22,27,31,33 e 37 del D.P.R. 380/01 ed eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria, manifesta contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 10,22,33 e 37 del D.P.R. 380/01, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Va rilevato, infatti, che l'ingiunzione di demolizione di un'opera abusivamente realizzata perde di efficacia qualora l'interessato abbia attivato il procedimento di sanatoria previsto dalla L. 47/85 o di accertamento di conformità, previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ciò, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, al fine di verificarne l'eventuale sanabilità comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale, comunque, a superare il provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dall'Amministrazione.

Nell'ipotesi di presentazione di detta istanza, infatti, l'amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con l'assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399).

Dal superamento del provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dall'Amministrazione consegue che l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio "si sposta" dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, a quello del nuovo provvedimento, esplicito o implicito, di rigetto dell'istanza di sanatoria, con conseguente improcedibilità del ricorso ove già pendente all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, oppure inammissibilità dello stesso per carenza d'interesse ab origine se avanzato contestualmente o nei sessanta giorni successivi alla predetta istanza (T.A.R. SICILIA Palermo, sez. III, 13-01-2006, n. 27; T.A.R. CAMPANIA Napoli, sez. I, 18-05-2006, n. 4743). Tale seconda ipotesi si verifica in questa causa in quanto il ricorso è stato presentato prima della domanda di accertamento di conformità.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del

giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 540/2008, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2008, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio,	presidente
Carmine Spadavecchia	consigliere
Alberto Di Mario	referendario estensore

Il presidente

L'estensore